



Ordinanza n. 204 del 12 MAG. 2021

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca dell'ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*"

#### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

**VISTI** in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*", convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*";

**CONSIDERATO** che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1 del succitato decreto-legge il quale prevede che “*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*”;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro della salute in data 7 maggio 2021 con la quale la Regione è stata classificata zona arancione a far data da lunedì 10 maggio 2021;

**VISTA**, altresì, l’ordinanza del Ministro della salute in data 8 maggio 2021 e il documento allegato recante “*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*”;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

**VISTA** la nota prot. n. 3656/SAL, in data 11 maggio 2021, con la quale, in relazione a quanto previsto dalla predetta Ordinanza del Ministro della Salute, i Coordinatori dei Dipartimenti Politiche sociali e Sanità e Salute, dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;

**CONSIDERATO** che con la predetta nota si richiede di revocare l’ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020, e di adottare, ai fini dell’applicazione della dianzi citata Ordinanza del Ministro, una nuova ordinanza recante ulteriori misure precauzionali, nella medesima nota rappresentate su proposta dei dirigenti sanitari dell’Area territoriale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e formulate sulla base dell’esperienza acquisita nei mesi di gestione dell’emergenza nelle residenze protette e in attesa del completamento della campagna vaccinale, al fine di garantire maggiore protezione di soggetti fragili;

**RITENUTO**, quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto e in accoglimento della richiesta testé citata, di:

- revocare l’ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*);
- adottare, ferme restando le disposizioni del Ministro della salute di cui all’ordinanza in data 8 maggio 2021 e del documento allegato recante “*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*”, le ulteriori misure precauzionali, di cui al dispositivo della presente, da applicarsi nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale al fine di garantire maggiore protezione di soggetti fragili;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## **ORDINA**

1. L'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" è revocata.

2. Ferme restando le disposizioni del Ministro della salute di cui all'ordinanza in data 8 maggio 2021 e del documento allegato recante "*Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale*", nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale sono applicate le seguenti ulteriori misure precauzionali:

2.1 Con riferimento alle modalità organizzative generali per l'ingresso dei visitatori, l'accesso è consentito a un solo visitatore per ospite per visita.

2.2 I rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti sono sospesi fino al 30 giugno 2021, a prescindere dalla fascia di rischio in cui la Regione è collocata. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti sia i rientri in famiglia sia le uscite programmate.

2.3 Con riferimento ai nuovi ingressi nelle strutture, indipendentemente dalla situazione vaccinale all'interno delle stesse, sono adottate le seguenti misure:

*Nuovo ospite con protezione vaccinale completa* (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

*Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale* (ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata da almeno 14 giorni ma con l'ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

*Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi* (al termine dei 90 giorni è prevista comunque la programmazione di una singola dose vaccinale):

- tampone all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

*Nuovo ospite non vaccinato* (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14 giorni):

- periodo di quarantena di n. 10 giorni
- tampone molecolare all'ingresso (tempo 0) e test antigenico rapido a 10 giorni
- programmazione tempestiva 1° dose di vaccino

2.4 Con riferimento alle uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture sono adottate le seguenti misure:

*ospite di rientro dai reparti ospedalieri:*

- 2 tamponi molecolari consecutivi (a distanza di 24 ore), prima del rientro in struttura
- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con protezione vaccinale completa
- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con protezione vaccinale parziale
- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido, se ospite non vaccinato

*ospite di rientro dal Pronto Soccorso:*

- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con protezione vaccinale completa
- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite con protezione vaccinale parziale
- periodo di quarantena di n. 3 giorni se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine test antigenico rapido se ospite non vaccinato

*ospite trasferito da altre strutture:*

*ospite con protezione vaccinale completa* (ciclo vaccinale completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

*ospite con protezione vaccinale parziale* (ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata da almeno 14 giorni ma con l'ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- test antigenico rapido

*ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi* (al termine dei 90 giorni è prevista comunque la programmazione di una singola dose vaccinale):

- tampone molecolare all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni

- test antigenico rapido

*ospite non vaccinato* (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato ma con la prima dose effettuata da meno di 14 giorni):

- periodo di quarantena di n. 10 giorni
- tampone molecolare all'ingresso (tempo 0) e a tampone molecolare all'ingresso (tempo 0) e test antigenico rapido a 10 giorni
- programmazione tempestiva 1° dose di vaccino.

\*\*\*

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal 12 maggio 2021 al 30 luglio 2021.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Direttore generale dell'Azienda USL e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Erik Lavevaz